

Pescara, 12 gennaio 2012
Prot. /12
Oggetto: Lettera informativa n. 5/12

1) SCHEMA DECRETO REVISIONE CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE

In data di ieri è stato pubblicato sul sito web del Ministero della Giustizia lo schema di decreto legislativo sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, relativamente agli uffici dei giudici di pace, predisposto sulla base della delega conferita al Governo dall'art. 1, co. 2 della legge 148/2011 (di conversione della c.d. manovra economica *bis*, d.l. 138/2011).

Sono state pubblicate, altresì, la relazione illustrativa ministeriale dello schema di provvedimento, nonché diverse tabelle ove si indicano gli uffici del giudice di pace soppressi, le sedi accorpate all'esito del processo di riordino e le nuove competenze territoriali derivanti dalla soppressione delle sedi.

In particolare, il decreto prevede la soppressione di tutti gli uffici periferici del giudice di pace del circondario del Tribunale di Pescara.

La scelta metodologica seguita è stata quella di procedere per tipologia di ufficio, muovendo dalle strutture collocate alla base del sistema giudiziario: i giudici di pace appunto. Si rammenta che la delega contenuta nella legge 148/2011 fa riferimento, altresì, agli uffici giudiziari di primo grado non aventi sede nel capoluogo di provincia, alle procure non distrettuali ed alle sezioni distaccate di tribunale.

Il procedimento seguito per l'individuazione delle sedi giudiziarie sopresse, come si legge nella relazione allegata allo schema di decreto, si è svolto attraverso un raffronto tra i carichi di lavoro dei singoli uffici, la produttività media (assunta quale valore soglia di riferimento, pari a 568,3 procedimenti nell'anno solare) ed il rispettivo bacino di utenza delle sedi giudiziarie, considerando opportuno il mantenimento di un presidio giudiziario in presenza di una popolazione residente pari ad almeno centomila abitanti. Tale sistema ha consentito di predisporre un elenco di 674 uffici con numero di iscrizioni inferiori al valore soglia, vale a dire inferiori alla capacità di smaltimento di un singolo giudice, e con un bacino di utenza inferiore alle centomila unità.

Preme sottolineare che l'art. 3 dello schema di decreto, come già annunciato dall'art. 1, co. 2, lett. o) della legge 148/2011, consente agli enti locali interessati di richiedere il mantenimento degli uffici soppressi, facendosi integralmente carico delle spese relative al loro funzionamento.

Il Consigliere Segretario
Avv. Donato Di Campi

Il Presidente
Avv. Lucio Stenio de Benedictis